

**ASET S.p.A.**

via Enrico Mattei, 17 - 61032 Fano (PU)

tel 0721.83391 - fax 0721.830750

info@cert.asetservizi.it

[www.asetservizi.it](http://www.asetservizi.it)

Partita IVA / Reg. Impr. 01474680418 - R.E.A. 144561

Cap. Soc. € 10.493.910 i.v.

**ASET**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Fano ex art. 2497 C.C. e ss.

Fano li

**21 NOV. 2017****ASET/SPA****0012050/17 21/11/2017****Al Direttore Amministrativo****Dott. F.M. Spaccazocchi**

SEDE

**OGGETTO : Conferimento incarico a Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.)**

Il sottoscritto Avv. Paolo Reginelli, in qualità di Presidente e legale rappresentante della scrivente società, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni assegnatemi in forza della delibera di Consiglio di Amministrazione n. 42 del 03.05.2017 – “Attribuzione deleghe al Presidente ai sensi dell’art. 15 c.2 dello Statuto – Provvedimenti conseguenti” nonché di quanto deliberato dal Organo di indirizzo con delibera n. 44 del 03.05.2017 – “Approvazione Organigramma aziendale” in merito all’individuazione, tra i dirigenti aziendali del RPCT

**Premesso che**

- con atto deliberativo n. 44 del 03/05/2017 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il nuovo Organigramma aziendale, la cui dotazione organica è stata approvata dall’Assemblea dei soci in data 28/07/2017, con indicazione quale RPCT del Direttore Amministrativo;
- l’Organigramma aziendale è stato completamente rivisitato a seguito dell’operazione straordinaria societaria in atti a rogito del Notaio dott. Dario Colangeli in Fano - atto n° 6482 di Repertorio e n° 5559 di Raccolta in data 23 Marzo 2017 con cui si è proceduto alla fusione per incorporazione tra ASET spa (*società incorporante*) ed ASET Holding spa (*società incorporata*), avente efficacia a far data 31/03/2017 e successivo atto di adeguamento dello statuto sociale in data 13/04/2017 atto - rep.n.6636 - racc.n.5688, nel quale è stato approvato l’Ordinamento di primo livello della Società ex art. 16 dello Statuto;
- l’ordinamento funzionale della società delineato dal nuovo Statuto demanda, in capo al Direttore Amministrativo - quale Dirigente apicale della società altresì specifiche funzioni (art. 15 dello Statuto) in ordine al compito di verificare eventuali situazioni di incompatibilità o



inconferibilità nella nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione (*in quanto organo di indirizzo di diretta nomina politica, ai sensi dell'art. 12 dello statuto*) tale attività diviene operativa in capo al Direttore Amministrativo con efficacia dalla presente nomina, in virtù che le funzioni di RPCT sono svolte, senza soluzione di continuità e sino alla data di efficacia della presente nomina, dal precedente dirigente incaricato;

- con atto deliberativo n. 43 del 03.05.2017 il Consiglio di Amministrazione di ASET S.p.A., ha provveduto al conferimento delle deleghe e poteri ai Dirigenti della società ed in particolare sono state formalizzate in capo al Direttore Amministrativo - dott. F.M. Spaccazocchi con atto rep 6913 registrato al n. 3172 - 1T del 26/05/2017 – iscrizione registro imprese della CCIAA di Pesaro ed Urbino data 29/05/2017 - procura notarile per l'esecuzione di diversi atti di funzionamento della Società;
- la società deve individuare, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 41, co. 1, lett. f. d.lgs. 97/2016);
- la disposizione che considera in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all'incarico è da intendersi in relazione alla necessità che il RPCT debba poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa, laddove possibile, pertanto, è altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l'incarico di RPCT;
- l'ANAC, con il PNA 2016, ha ribadito che nelle pubbliche amministrazioni l'incarico di RPCT sia attribuito di norma a un dirigente di ruolo in servizio, essendo da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno, con onere di una congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente della società, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti.
- il PNA 2016, con specifico riferimento alle società controllate richiama espressamente la Determinazione 8/2015 la quale prevede la nomina ad RPC (ora RPCT) di un dirigente in servizio e *“Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo ... il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale ... In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali”*.



- lo Statuto della società, art. 17 co. 7, indica in “*un dirigente od un quadro*” il soggetto da nominare.
- quanto alla posizione di autonomia operativa e decisionale che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull’effettività del sistema di prevenzione della corruzione, si ritiene che la nomina in capo al Direttore Amministrativo e l’indipendenza ad esso assicurata dai poteri di delega sia sufficiente ad assicurare l’indipendenza dello stesso rispetto agli uffici di diretta emanazione e/o di nomina politica come è invece il Consiglio di Amministrazione della società;
- l’individuazione, da parte del Cda, del Direttore Amministrativo quale RPCT è slegata da vincolo fiduciario, essendo stato il dirigente in questione unicamente scelto per le proprie capacità e conoscenze professionali, nonché essendo stato lo stesso assunto alle dipendenze della società con regolare concorso pubblico sin dal 19/03/1998;
- la società nell’indicazione della nomina ha esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi;
- il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari;
- la società ha l’obbligo di comunicare all’ANAC il nominativo del RPCT, utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.
- è necessario, come previsto dal PNA 2016, rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, nel senso auspicato dall’Autorità, ovvero che la società disponga ogni modifica organizzative utile ad assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività, anche attraverso la costituzione di specifica struttura a sua disposizione per l’espletamento dei cogenti obblighi che la nomina comporta;
- la legge attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e dall’altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all’organo di indirizzo e all’ODV «*le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*».
- dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell’Ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte di Aset vi siano anche quelle



dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni, come già indicato nell'Aggiornamento 2015 al PNA.

- ai fini dell'espletamento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell'incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, è un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC. Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT è altresì intervenuta l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle funzioni e delle mansioni esercitate in azienda;
- il RPCT deve essere dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere;
- al RPCT devono essere assicurati poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse;
- in considerazione dell'accresciuta dimensione aziendale e delle attività in essa esercitate è necessario addivenire alla costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT. Tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione dei budget e dei piani degli investimenti). A tal riguardo, è opportuno prevedere un'integrazione con il prossimo organigramma di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT;
- Il ruolo RPCT è tanto più evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal d.lgs. 97/2016. In tale contesto il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013, come



novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l'accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno).

### **Per tutto quanto sopra premesso**

- **Esaminato** l'ambito soggettivo applicativo delle disposizioni di legge rinvenibile all'art. 2 bis co. 2 del D. Lgs 33/2013 – Ambito soggettivo di applicazione” espressamente richiamato dall'art. 1, co 2 bis L. 190/2012;
- **Visti** gli adempimenti e gli obblighi di pubblicazione di cui alla L. 190/2012 ed al D.Lgs 33/2013;
- **Atteso** che Aset Spa, sin dall'introduzione delle normative in materia di anticorruzione e trasparenza ha provveduto ad adeguarsi nel rispetto della legge e delle modalità applicative disposte per le società pubbliche locali;
- **Tenuto** altresì conto dell'adozione del modello organizzativo per la gestione dei rischi ai sensi del D.Lgs 231/2001 e delle correlate procedure aziendali per ogni singola e specifica area aziendale, che contiene espressi riferimenti al PTPCT, e costituisce anch'esso presidio di prevenzione;
- **Considerato** quanto in merito indicato anche dal PNA 2016;
- **Atteso** che la società ha già provveduto ad adottare conforme Codice Etico che opera in correlazione con il PTPCT, un Codice disciplinare del personale che contempla il sanzionamento del mancato rispetto del PTPCT;

### **DISPONE**

- La nomina del dott. F.M. Spaccazocchi, nato a Fano (PU) il 18/07/1970 CF SPCFNC70L18D488J in forza presso ASET Spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato con funzioni di “Direttore Amministrativo” - C.C.N.L. dei dirigenti delle imprese di pubblica utilità, a “**Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**” - R.P.C.T. per l'esecuzione dei compiti di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivi provvedimenti dell'ANAC e di cui al D. Lgs 33/2013, limitatamente e nella specificità di cui all'ambito di applicazione stabilito per le società di servizi pubblici locali;
- che il RPCT debba essere dotato di adeguata struttura di supporto consistente nella previsione di specifico ufficio aziendale composto da almeno n. 2 unità specificamente formate per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge in materia di prevenzione della corruzione, e trasparenza;
- di stabilire che il dott. Francesco Maria Spaccazocchi per effetto dell'assegnazione delle funzioni di RPCT è altresì individuato nel processo organizzativo aziendale quale soggetto deputato all'espletamento, avvalendosi del supporto e della collaborazione delle risorse da inserire nell'apposito ufficio da costituirsi, di tutti gli obblighi derivanti in materia per la società;



- che il RPCT sia dotato di tutti i poteri operativi e decisionali nonché di tutela e salvaguardia che la legge attribuisce al profilo affinché lo stesso possa operare in piena indipendenza ed autonomia,
- di stabilire che lo stesso potrà interagire con l'Organo di Vigilanza di cui all'art. 6 c. b del D.Lgs 231/01, per l'esame del rispetto degli adempimenti societari in materia di L. 33/2013 e L.190/2012;
- di stabilire che la presente nomina produce i suoi effetti dalla data di accettazione della stessa da parte del Dirigente ed opera, "*ratione officii*" con pari durata all'incarico di Direttore Amministrativo e, pertanto, potrà essere revocata solo previa assunzione di motivato atto deliberativo da assumersi da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione da notificarsi all'incaricato almeno 3 mesi prima della data di efficacia della revoca;
- di notificare il presente provvedimento di nomina per la necessaria accettazione da parte dell'interessato al dott. Francesco Maria Spaccazocchi;

**ASET SpA**

**II PRESIDENTE**

**(Avv. Paolo Reginelli)**

Fano li

**21 NOV. 2017**

*Firma per accettazione della nomina a R.P.C.T. - Aset Spa*

**ASET SpA.**  
**Il Direttore Amministrativo**  
**Dott. F.M. Spaccazocchi**